

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 74° - Numero 6

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 31 gennaio 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 ottobre 2019, n. 32.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)
..... pag. 2

DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 2019, n. 33.

Modifica del decreto presidenziale 11 ottobre 2019, concernente Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.) pag. 10

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 11 ottobre 2019, n. 32.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 524 del 31 gennaio 2018 con il quale è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Aggiornamento 2018-2020 della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e più in particolare l'articolo n. 13;

Vista la circolare presidenziale n. 4520/1964, recante disposizioni per l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, concernente "Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias" che prevede, al comma 1, che "La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCA) sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto regionale per il credito agevolato (IRCA), con sede in Palermo, che mantiene la natura giuridica di ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati e opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative. Il predetto ente è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale per le attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia";

Visto che il comma 5 del citato articolo 1 prevede che "Con regolamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione 'Bilancio' e della Commissione 'Attività produttive' dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le associazioni delle categorie dei settori economici interessati, si provvede a disciplinare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo e contabile";

Visto l'articolo 39, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1;

Vista la nota prot. 5349 del 28 novembre 2018 con la quale l'Assessore regionale per le attività produttive tra-

smette, per l'apprezzamento preliminare della Giunta regionale, lo schema di decreto e di regolamento elaborato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 29 novembre 2018 con cui la Giunta ha preliminarmente apprezzato lo schema di regolamento proposto;

Vista la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 12 dicembre 2018 con cui la Giunta ha provveduto ad apprezzare lo schema di regolamento recante alcune modifiche rispetto allo schema già apprezzato con deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 29 novembre 2018;

Vista la nota prot. 5700 del 5 dicembre 2018 con cui sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, i pareri della Commissione bilancio e della Commissione attività produttive dell'ARS sullo schema di regolamento apprezzato dalla Giunta regionale;

Vista la nota prot. 5706 del 5 dicembre 2018 con cui sono state richieste, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, le osservazioni delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle imprese cooperative sullo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale ;

Visto il parere favorevole con osservazioni reso sullo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale dalla III Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana con la nota prot. 77 del 27 febbraio 2019 trasmessa con nota 001748 del 28 febbraio 2019 dal Vice Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana;

Considerato che non risulta reso il parere della II Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana;

Visto l'articolo 70 bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana;

Viste la nota prot. 3054 del 12 dicembre 2018 della Associazione generale cooperative italiane e la nota prot. 336 del 13 dicembre 2018 a firma congiunta delle associazioni di categoria CNA Sicilia, Casartigiani, Confcooperative e Legacoop con le quali le associazioni stesse rendono le osservazioni richieste sullo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale n. 11644/345.4 del 22 maggio 2019;

Vista la risoluzione n. 6 presentata nella seduta n. 132 del 30 maggio 2019 con la quale la II Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana impegna il Governo regionale a "garantire, nella composizione del consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A., nell'ambito dei due componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria, la presenza di un componente espressione delle organizzazioni rappresentative delle imprese cooperative e di un componente espressione delle imprese artigiane, garantendo, altresì, per ciascuno dei due componenti, il principio della rotazione con cadenza annuale tra le rispettive associazioni di categoria";

Vista la nota del 17 giugno 2019 a firma congiunta delle associazioni di categoria delle imprese artigiane CNA, Confartigianato, Casa artigiani e Confederazione

delle libere associazioni artigiane italiane e delle associazioni di categoria delle imprese Cooperative Confcooperative, Legacoop, Unci e Unione italiana cooperative, nell'evidenziare le problematiche sul piano dell'efficienza e della funzionalità nascenti dall'applicazione del principio di rotazione con cadenza annuale, propongono di temperare il principio della rotazione con quello della maggiore rappresentatività;

Dato atto che il contemperamento dei predetti due principi trova naturale composizione nell'ambito delle procedure finalizzate alle designazioni di competenza delle Associazioni di categoria;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 95/2019 del 29 luglio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 4 settembre 2019 di approvazione dello schema regolamento, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione e finalità

1. L'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.), di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, ha lo scopo di favorire, con gli strumenti operativi, nelle forme e con le modalità che la legislazione vigente attribuisce ai disciolti enti IRCAC e CRIAS, lo sviluppo delle società cooperative e delle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, dei loro consorzi e delle società consortili fra cooperative o fra imprese artigiane, giuridicamente riconosciuti ai sensi della legislazione vigente, aventi sede nel territorio della Regione siciliana e iscritte presso le Camere di commercio della Regione siciliana.

2. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni legislative, l'attività dell'I.R.C.A. non può svolgersi a favore di cooperative di assicurazioni, di edilizia per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, nonché di mutue cooperative. L'I.R.C.A., nei limiti della normativa vigente e previa convenzione con la Regione siciliana, può estendere il proprio ambito di operatività alle piccole e medie imprese operanti in Sicilia, in attuazione di previsioni normative e nei limiti delle risorse previste dalle medesime. L'Istituto nel perseguimento delle proprie finalità, può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e favorire lo sviluppo transnazionale dell'imprenditoria siciliana in area euro mediterranea e, in particolare modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo.

3. L'I.R.C.A. ha sede legale e amministrativa in Palermo nonché una sede operativa in Palermo e una in Catania. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale può istituire ulteriori sedi operative sul territorio regionale.

4. L'I.R.C.A. ha durata illimitata.

5. L'I.R.C.A. è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 2.

Compiti istituzionali

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'I.R.C.A.

svolge la propria attività a favore delle medesime categorie di soggetti nei cui confronti operano i disciolti enti IRCAC e CRIAS, negli stessi limiti e con gli stessi vincoli, attraverso la gestione e l'utilizzo di fondi regionali. Rientrano fra i compiti dell'I.R.C.A.:

a) concorrere al pagamento degli interessi a favore degli Istituti di credito convenzionati che effettuano finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese siciliane operanti nei settori di riferimento;

b) concedere contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria;

c) promuovere la costituzione e partecipare a società, consorzi ed altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione, aventi sede in Sicilia anche in concorso con enti pubblici o società a partecipazione degli stessi enti pubblici;

d) concedere gli aiuti previsti dalla normativa vigente, a livello regionale, nazionale e dell'Unione europea, previa convenzione con la Regione siciliana;

e) espletare attività di consulenza finanziaria in favore di PMI, anche in forma di imprese cooperative e di imprese artigiane.

2. L'I.R.C.A., per lo svolgimento della propria attività, può altresì:

a) amministrare fondi speciali a favore di artigiani, PMI e delle cooperative e relativi consorzi;

b) amministrare fondi di enti ed istituzioni, sia nazionali che internazionali, destinati alle agevolazioni alle imprese artigiane ed alle cooperative;

c) richiedere fidejussioni all'Amministrazione regionale;

d) riscontare il portafoglio e disporre dei crediti;

e) utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari, sia conseguenti alla propria attività che provenienti da enti o da privati;

f) provvedere alla gestione di misure dell'Unione europea e di interventi in qualsiasi modo denominati a sostegno delle imprese, anche cooperative e artigiane, in base a disposizioni di legge regionale o a convenzioni con la Regione siciliana.

3. L'I.R.C.A., a tutela di proprie ragioni creditorie scaturenti dall'attività istituzionale, può rendersi cessionario di beni mobili ed immobili, con l'obbligo di cederli per destinarne il ricavato ad operazioni di finanziamento.

4. È inibita all'I.R.C.A. la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.

Art. 3.

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare che risulta, per il primo anno, dai bilanci finali dei due enti incorporati, dal secondo anno in poi ed a seguito di adeguata revisione disposta dai nuovi organi, dall'ultimo bilancio approvato e dal risultato di esercizio annuale.

2. Le risorse finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 10 luglio 2018, n.10, sono costituite dai fondi già istituiti presso la CRIAS e l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione per comparto produttivo e nel rispetto delle norme che regolano la costituzione e la gestione dei fondi affidati ai medesimi enti incorporati.

3. L'I.R.C.A. provvede all'esercizio della propria attività mediante:

a) il patrimonio;

- b) i fondi di rotazione;
- c) i fondi istituiti in forza di speciali disposizioni di legge e funzionanti in base a specifici regolamenti.

4. L'I.R.C.A. provvede al proprio funzionamento con i ricavi derivanti dall'esercizio di tutte le attività istituzionali e con i proventi di diversa natura, in assenza di contributi, sovvenzioni o trasferimenti di qualsiasi natura a carico della Regione siciliana.

5. L'I.R.C.A. affida il proprio servizio di cassa, mediante apposite convenzioni, ad istituti di credito nel rispetto della vigente legislazione in materia di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'I.R.C.A.:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio sindacale.

2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta; nell'ambito dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) e d), le associazioni di categoria garantiscono l'applicazione del principio della rotazione fra le rispettive associazioni, anche nel rispetto del principio della maggiore rappresentatività.

3. Al presidente, agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono corrisposti, a carico dell'istituto, i compensi previsti, con il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, per i componenti degli organi di amministrazione degli enti regionali di maggiore rilevanza.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque membri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, ed è così composto:

- a) dal presidente;
- b) da due componenti, uno dei quali con funzioni di vice-presidente, individuati dall'Assessore regionale per le attività produttive;
- c) da un componente in possesso di una riconosciuta competenza giuridica e/o economico-finanziaria e/o imprenditoriale, individuato congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese cooperative;
- d) da un componente in possesso di una riconosciuta competenza giuridica e/o economico-finanziaria e/o imprenditoriale, individuato congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.

2. Il presidente e i componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive sono individuati, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 419/1999, fra gli esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 251/2012 intese ad assicurare l'equilibrio di genere.

3. Partecipa altresì al consiglio di amministrazione senza diritto di voto il direttore generale dell'Istituto.

4. Il segretario del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio su proposta del presidente.

5. I membri nominati in sostituzione di componenti eventualmente cessati dalla carica nel corso del quadriennio durano in carica per il periodo corrente fino al completamento dello stesso triennio e cessano dall'incarico contemporaneamente agli altri componenti.

6. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico.

7. Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) sulla adozione e sulla revisione dello Statuto;
- b) sui regolamenti relativi allo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) sull'ordinamento, funzionamento e gestione dell'Istituto;
- d) sui regolamenti, la dotazione organica, i contratti integrativi riguardanti il personale dell'Istituto;
- e) sul regolamento contabile dell'Istituto;
- f) sulla nomina e sugli atti concernenti il direttore generale;
- g) sui bilanci, piani finanziari e strategici dell'ente;
- h) sul programma generale di interventi;
- i) sugli atti ed operazioni di straordinaria amministrazione e sugli atti di disposizione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- j) sulle concessioni di agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, secondo le previsioni dello Statuto;
- k) sulla nomina di rappresentanti dell'Istituto in società ed organismi promossi dallo stesso o ai quali l'Istituto partecipa;
- l) sulle autorizzazioni alla costituzione di parte civile;
- m) su ogni altro atto, provvedimento, operazione ed attività concernente l'ordinamento e l'attività dell'Istituto, non attribuiti alla competenza del presidente o del direttore generale.

8. Le procedure per le convocazioni e lo svolgimento delle sedute del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo statuto dell'ente.

Art. 6.

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, è scelto tra persone dotate di riconosciuta competenza, professionalità ed esperienza, almeno quinquennale, in materia economica, giuridica, finanziaria o di gestione o direzione aziendale e di indiscussa moralità ed indipendenza e comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i.

2. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'I.R.C.A.;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale;
- d) adotta, in caso di necessità ed urgenza, su proposta del direttore generale, provvedimenti di competenza del consiglio, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del consiglio nella prima seduta utile;

- e) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;
- f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'ente, avvalendosi del servizio di controllo interno.

Art. 7.

Collegio sindacale

1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è demandato al collegio sindacale, nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti rispettivamente:

- a) un membro effettivo dal Presidente della Regione;
- b) un membro effettivo ed uno supplente dall'Assessore per le attività produttive;
- c) un membro effettivo ed uno supplente dall'Assessore per l'economia.

2. Il presidente e i componenti sono scelti secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sulla adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e del sistema di controllo interno; sull'adeguatezza e l'affidabilità dell'assetto amministrativo-contabile; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa con i bilanci e ne riferisce anche alla Presidenza della Regione, all'Assessorato regionale delle attività produttive e all'Assessorato regionale dell'economia; svolge ogni altra funzione prevista dall'art. 2403 del codice civile e dalle norme relative ai controlli sugli enti pubblici economici.

4. Il collegio sindacale svolge anche le funzioni di "Comitato di controllo interno" in collaborazione con il soggetto incaricato della revisione legale in analogia a quanto disposto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010.

5. I membri del collegio sindacale assistono alle sedute del consiglio di amministrazione. I membri che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a tre riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 8.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito, dal consiglio di amministrazione, a seguito di pubblico concorso per titoli, al quale possono partecipare cittadini dell'Unione europea in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia, ingegneria gestionale o scienze economiche e bancarie o equipollenti, con documentata esperienza di direzione e/o gestione, per almeno un quinquennio, di istituti ed aziende di credito, di enti pubblici economici, di società finanziarie o di società a partecipazione maggioritaria pubblica, con capitale non inferiore a cinque milioni di euro.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato della durata di anni quattro, rinnovabile una sola volta.

3. Il direttore generale:

- a) coadiuva il presidente;
- b) è responsabile della gestione amministrativa, economico finanziaria e gestionale dell'ente;

c) rappresenta l'Istituto in giudizio se appositamente delegato dal presidente;

d) promuove le azioni a tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente, riferendone preventivamente al consiglio di amministrazione, ovvero, nei casi di urgenza, al presidente;

e) è il responsabile delle risorse umane, nomina i responsabili delle divisioni in cui si articola l'attività dell'ente, e adotta gli atti concernenti la direzione, la gestione e i trasferimenti del personale;

f) sovrintende all'organizzazione dell'ente e quindi all'attività dei servizi centrali e delle divisioni;

g) predispone gli schemi di regolamento da sottoporre al consiglio di amministrazione;

h) propone al consiglio le delibere riguardanti le operazioni di credito, e, se delegato dal consiglio e nei limiti della delega ricevuta, adotta direttamente le delibere riferendone al consiglio.

i) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle disposizioni impartite dal presidente;

j) può formulare al presidente proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione di particolari argomenti;

k) cura l'istruzione degli affari da sottoporre al consiglio di amministrazione e riferisce su di essi al consiglio di amministrazione, formulando eventuali proposte;

l) predispone il programma generale degli interventi creditizi e le eventuali modifiche;

m) predispone entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il progetto di bilancio e del rendiconto generale, e propone al consiglio di amministrazione le variazioni di bilancio;

n) predispone entro il 30 ottobre di ogni anno, il bilancio previsionale per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

o) predispone la relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati di gestione.

4. Il direttore generale può affidare ai dirigenti il compito di sovrintendere a determinati settori di attività e può, altresì, delegare i dirigenti dell'Istituto al compimento di atti rientranti nelle proprie attribuzioni, con facoltà di sottoscrizione dei relativi atti.

5. Al direttore generale e ai dirigenti è attribuita la responsabilità del conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione designa il dirigente che in caso di assenza od impedimento sostituisce il direttore generale.

Art. 9.

Poteri di firma

1. Gli atti dell'Istituto sono firmati dal presidente, dal direttore generale, dai dirigenti o dai rispettivi sostituti, o dai quadri direttivi secondo le rispettive competenze definite dal presente regolamento, dallo Statuto, o dalle deleghe espressamente conferite sulla base del presente regolamento.

2. Le deleghe ed i poteri di firma devono essere raccolte in appositi volumi e periodicamente, almeno trimestralmente, l'esercizio delle deleghe deve essere rendicontato al consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Ordinamento

1. L'ordinamento dell'Istituto è articolato in una direzione generale, con i relativi uffici amministrativi centrali comprendenti anche il Servizio per il recupero dei crediti - incagliati e in sofferenza - e due divisioni: Divisione credito cooperative e Divisione credito artigiani. Ciascuna divisione si articola in servizi ed in uffici come declinati in apposito regolamento interno di organizzazione.

Art. 11.

Bilancio

1. L'I.R.C.A. conforma la propria gestione ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'esercizio finanziario dell'I.R.C.A. coincide con l'anno solare, ovvero inizia l'1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di previsione è approvato ogni anno entro il 30 novembre dell'esercizio che lo precede.

4. Il bilancio consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, accompagnato dal parere del collegio sindacale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, il bilancio consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e le ragioni della dilazione vengono segnalate nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile. L'approvazione delle delibere dei bilanci consuntivi dell'I.R.C.A. da parte della Giunta regionale di Governo avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 12.

Revisione legale

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente provvede, su proposta del collegio sindacale ed a seguito di selezione ad evidenza pubblica, ad affidare la revisione legale dell'Istituto a soggetto particolarmente qualificato che risulti comunque iscritto al momento dell'incarico allo speciale Registro di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 39/2010.

2. Il soggetto nominato, in collaborazione con il collegio sindacale, svolge le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 nonché eventuali altri compiti espressamente indicati ai fini della procedura di selezione.

3. L'incarico è affidato per la durata di quattro anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio.

Art. 13.

Personale

1. Il personale in servizio presso la CRIAS e l'IRCAC transita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 10 luglio 2018, n.10, nell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.), mantenendo il trattamento giuridico ed economico attribuito alla data del 13 luglio 2018, data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2018, n.10.

2. Con regolamento da adottarsi da parte del consiglio di amministrazione è disciplinato l'inquadramento di tutti i dipendenti di cui al comma 1, mediante un ruolo unico del personale dell'I.R.C.A. .

Art. 14.

Controllo e vigilanza

1. Tutte le deliberazioni dell'Istituto sono pubblicate sul sito internet dell'ente entro 5 giorni dall'adozione, dandone contestuale e tempestiva comunicazione al Dipartimento regionale delle attività produttive tramite posta elettronica certificata.

2. Sono trasmesse all'Assessorato regionale delle attività produttive e all'Assessorato regionale dell'economia entro 5 giorni dall'adozione, le deliberazioni soggette a particolari forme di vigilanza previste dalla vigente normativa inerenti alle seguenti materie:

a) Statuto e sue modifiche;

b) bilanci, atti di programmazione annuali e pluriennali e rendiconti e relative relazioni;

c) costituzione di nuove società, partecipazione a società esistenti;

d) organici ed ai regolamenti e contratti concernenti il personale ivi compreso il rapporto di lavoro del direttore generale;

e) trasferimento di beni immobili.

3. Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, o di reiterata inosservanza delle direttive dell'amministrazione vigilante, può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la cessazione del presidente e la nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di un anno e comunque fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con la costituzione degli organi dell'I.R.C.A. cessano tutti gli organi in essere presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

2. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle procedure di spesa ed entro i successivi 15 giorni delibera lo Statuto dell'Ente in coerenza con le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 16.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 11 ottobre 2019.

MUSUMECI

Assessore regionale per le attività produttive

TURANO

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

Amnesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 17 gennaio 2020, n. 2.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'epigrafe:

L'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." così dispone:

«**Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias.** - 1. Al fine della riorganizzazione degli enti per il finanziamento delle imprese, attraverso la relativa concentrazione, e della razionalizzazione degli interventi previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese aventi sede in Sicilia, sono approvate le seguenti disposizioni.

2. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto regionale per il credito agevolato (IRCA), con sede in Palermo, che mantiene la natura giuridica di ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati ed opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative. Il predetto ente è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia.

3. Le risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente articolo sono costituite dai fondi istituiti presso la CRIAS e l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione per comparto produttivo.

4. Il personale in atto in servizio presso la CRIAS e l'IRCAC transita, in forza della presente legge, nell'Istituto regionale per il credito agevolato (IRCA), mantenendo il trattamento giuridico-economico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con regolamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione "Bilancio" e della Commissione "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le associazioni delle categorie dei settori economici interessati, si provvede a disciplinare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo e contabile.»

Note al preambolo:

- La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

- La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

- Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

- L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." così dispone:

«**Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.** - 1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse

finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;

g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3-bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata dal dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato.

3-quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.

4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione e delle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.»

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è pubblicata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2012, n. 265.

- Il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2018, n. 524, recante "Approvazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione siciliana per l'anno 2018." è pubblicato *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 15 marzo 2019, n. 12, S.O.

- L'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59." così dispone:

«**Revisione statutaria.** - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico;

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vicepresidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed

entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.».

– Per l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." vedi nota all'Epigrafe.

– L'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Piano di riordino degli enti regionali. - 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, predisporre un piano di riordino degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione.

2. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano è allegata una relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi finanziari successivi. Il piano, corredato delle eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della II Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-bis. (comma abrogato).

3. Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione degli enti pubblici non economici, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione, ciascun assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali, fermo restando che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione. Nei successivi 60 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.».

Nota all'art. 1, comma 1, e all'art. 3, comma 2:

Per l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 4, comma 3:

Il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 7, recante "Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 febbraio 2012, n. 7.

Nota all'art. 5, comma 1:

La legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 giugno 1997, n. 30.

Nota all'art. 5, comma 2:

Per l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59." vedi note al Preambolo.

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." così dispone:

«*Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali.* - 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.

2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:

a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

e) verificare l'osservanza delle norme che presidono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;

f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;

h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4. L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai

principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.

6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.

7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.».

Nota all'art. 7, comma 2:

L'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa," così dispone:

«*Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione.* - 1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici.».

Nota all'art. 7, comma 3:

L'articolo 2403 del codice civile così recita:

«*Doveri del collegio sindacale.*

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

Nota all'art. 7, comma 4:

L'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE." così dispone:

«*Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.* - 1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;

b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;

e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

a) il collegio sindacale;

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera fbis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.».

Nota all'art. 11, comma 1:

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2011, n. 172.

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE." così dispone:

«*Inscrizione nel Registro.* - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;

b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.

3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.».

Nota all'art. 12, comma 2:

Per l'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE." vedi nota all'art. 7, comma 4.

Nota all'art. 13, comma 1:

Per l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." vedi nota all'Epigrafe.

(2020.4.246)068

DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 2019, n. 33.

Modifica del decreto presidenziale 11 ottobre 2019, concernente Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 524 del 31 gennaio 2018, con il quale è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2018-2020 della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e più in particolare l'articolo n. 13;

Vista la circolare presidenziale n. 4520/1964, recante disposizioni per l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto il decreto presidenziale 11 ottobre 2019, recante "Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)";

Visto il rilievo della Corte dei conti prot. CdC n. 13945 del 12 novembre 2019 Fascicolo SILEA n. 29185 relativo alla formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b);

Ritenuto di dover provvedere ad integrare opportunamente il testo del Regolamento emanato con il decreto presidenziale 11 ottobre 2019;

Vista la nota a firma congiunta dell'Assessore regionale per le attività produttive e dell'Assessore regionale per l'economia con la quale si inoltra apposita proposta di deliberazione della Giunta regionale finalizzata all'integrazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato Regolamento, conformemente al rilievo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 19 dicembre 2019 di approvazione della citata proposta;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, al Regolamento dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.) emanato con D.P.Reg. 11 ottobre 2019 è apportata la seguente modifica: all'art.2, comma 2, lettera b), dopo la parola: "cooperative" sono aggiunte le parole: "in base a disposizioni di legge".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 27 dicembre 2019.

MUSUMECI

Assessore regionale per le attività produttive

TURANO

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

Amnesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 17 gennaio 2020, n. 1.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

Il decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2019, recante "Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)" è pubblicato nella medesima *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana di data odierna con il numero 32.

Nota al Preambolo:

- La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

- La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

- Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

- L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." così dispone:

«*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.* - 1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;

g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3-bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata dal dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente

dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato.

3-quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.

4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione e delle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.». .

- La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2012, n. 265.

- Il decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2018, n. 524, recante "Approvazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione siciliana per l'anno 2018." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 15 marzo 2019, n. 12, S.O.

- L'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59." così dispone:

«*Revisione statutaria.* - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di

eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vicepresidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dall'1 gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.»

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2019, n. 32, recante "Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, istitutivo dell'Istituto Regionale per il Credito Agevolato (I.R.C.A.)", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Compiti istituzionali.* - 1. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'I.R.C.A. svolge la propria attività a favore delle medesime categorie di soggetti nei cui confronti operano i disciolti enti IRCAC e CRIAS, negli stessi limiti e con gli stessi vincoli, attraverso la gestione e l'utilizzo di fondi regionali. Rientrano fra i compiti dell'I.R.C.A.:

a) concorrere al pagamento degli interessi a favore degli Istituti di credito convenzionati che effettuano finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese siciliane operanti nei settori di riferimento;

b) concedere contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria;

c) promuovere la costituzione e partecipare a società, consorzi ed altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione, aventi sede in Sicilia anche in concorso con enti pubblici o società a partecipazione degli stessi enti pubblici;

d) concedere gli aiuti previsti dalla normativa vigente, a livello regionale, nazionale e dell'Unione Europea, previa convenzione con la Regione Siciliana;

e) espletare attività di consulenza finanziaria in favore di PMI, anche in forma di imprese cooperative e di imprese artigiane.

2. L'I.R.C.A., per lo svolgimento della propria attività, può altresì:

a) amministrare fondi speciali a favore di artigiani, PMI e delle cooperative e relativi consorzi;

b) amministrare fondi di enti ed istituzioni, sia nazionali che internazionali, destinati alle agevolazioni alle imprese artigiane ed alle cooperative in base a disposizioni di legge;

c) richiedere fidejussioni all'Amministrazione regionale;

d) riscattare il portafoglio e disporre dei crediti;

e) utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari, sia conseguenti alla propria attività che provenienti da enti o da privati;

f) provvedere alla gestione di misure dell'Unione europea e di interventi in qualsiasi modo denominati a sostegno delle imprese, anche cooperative e artigiane, in base a disposizioni di legge regionale o a convenzioni con la Regione siciliana.

3. L'I.R.C.A. a tutela di proprie ragioni creditorie scaturenti dall'attività istituzionale, può rendersi cessionario di beni mobili ed immobili, con l'obbligo di cederli per destinarne il ricavato ad operazioni di finanziamento.

4. È inibita all'I.R.C.A. la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.»

(2020.4.247)068